



***COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA***

Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
COMUNALI***

Approvato con Delibera di C.C. n° del - entrato in vigore il 01/01/2019

**Modificato con Delibera di C.C. n° del 30/06/2020 - con valenza dal 01/01/2020**

## INDICE

### **CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

*Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento*

*Art. 2 - Entrate tributarie comunali*

*Art. 3 - Contenuto del Regolamento*

### **CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO**

*Art. 4 - Oggetto*

*Art. 5 - Materie oggetto di interpello*

*Art. 6 - Procedura ed effetti*

*Art. 7 - Legittimazione e presupposti*

*Art. 8 - Contenuto delle istanze*

*Art. 9 - Inammissibilità delle istanze*

### **CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

*Art. 10 - Oggetto dell'adesione*

*Art. 11 - Ambito dell'adesione*

*Art. 12 - Competenza*

*Art. 13 - Attivazione del procedimento*

*Non 14 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

*Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

*Art. 16 - Svolgimento del contraddittorio*

*Art. 17 - Atto di accertamento con adesione*

*Art. 18 - Modalità di pagamento*

*Art. 19 - Perfezionamento ed effetti della definizione*

*Art. 20 - Conciliazione giudiziale*

### **CAPO IV – AUTOTUTELA**

*Art. 21 - Esercizio dell'autotutela*

*Art. 22 - Effetti*

### **CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI**

*Art. 23 - Regole generali per la riscossione coattiva*

*Art. 24 - Azioni cautelari ed esecutive*

*Art. 25 - Accollo*

*Art. 26 - Sospensione del versamento*

*Art. 27 - Compensazione tra crediti e debiti tributari*

*Art. 28 - Dilazione dei debiti non assolti*

*Art. 29 - Definizione e versamenti*

*Art. 30 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione*

*Art. 31 - Rimborsi*

*Art. 32 - Accertamento di crediti di modesta entità*

*Art. 33 - Interessi*

*Art. 34 - Compensi incentivanti*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 35 - Norme di rinvio*

*Art. 36 - Entrata in vigore*

## **CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate tributarie comunali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

### **Art. 2 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

### **Art. 3 – Contenuto del Regolamento**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1 e al fine di darvi attuazione, vengono disciplinati i seguenti istituti:
  - Diritto di interpello
  - Accertamento con adesione
  - Autotutela
  - Compensazione
  - Dilazione di pagamento

## **CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Art. 4 – Oggetto**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Montecchio Emilia.

### **Art. 5 - Materie oggetto di interpello**

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.

### **Art. 6 - Procedura ed effetti**

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
3. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Art. 7 - Legittimazione e presupposti**

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge

sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

### **Art. 8 - Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### **Art. 9 - Inammissibilità delle istanze**

1. Le istanze sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti e/o contenuti di cui all'articolo 8;
  - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 7;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

### **CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 10 - Oggetto dell'adesione**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.  
**E' esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);**
3. **L'accertamento con adesione non si applica alle controversie reclamabili ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.**

#### **Art. 11 - Ambito dell'adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. In particolare sia per gli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.

## **Art. 12 - Competenza**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

## **Art. 13 - Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

## **Art. 14 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

## **Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, può formulare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio.
7. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. Prima della data fissata nell'invito e con riferimento alla stessa, il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
9. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### **Art. 16 - Svolgimento del contraddittorio**

1. **Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento, da produrre in allegato all'istanza di accertamento con adesione.**
2. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
3. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

#### **Art. 17 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare e sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

## **Art. 18 - Modalità di pagamento**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. La scelta del numero di rate concedibili è lasciata alla discrezionalità del Funzionario responsabile che decide tenendo conto della situazione patrimoniale e debitoria del richiedente e comunque nel rispetto della salvaguardia del credito vantato dall'ente. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

## **Art. 19 - Perfezionamento ed effetti della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## **Art. 20 - Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

## **CAPO IV - AUTOTUTELA**

### **Art. 21 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### **Art. 22 – Effetti**

1. **Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.**
2. **L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.**

## CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

### Art. 23 – Regole generali per la riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
  - a) **in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari** di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
  - b) **mediante l'Agente nazionale** se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, ed economicità del servizio, può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
  - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.
5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi dei commi 802 e 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
  - a) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di **2 (due) punti percentuali**. La medesima disposizione vale anche in caso

di emissione di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

- b) I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
- una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
6. In caso di riscossione mediante Agenzia delle Entrate Riscossione, si applica quanto previsto dalla lett. (i) del comma 792 dell’art.1 della L. 160/2019;
7. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro **100 (cento)** salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
8. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l’importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro **5 (cinque)**.

#### Art. 24 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L’adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### Art. 25 - Accollo

1. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l’accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell’accollante;
  - il tipo di tributo e l’ammontare oggetto dell’accollo.

## **Art.26–Sospensione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

## **Art.27- Compensazione tra crediti e debiti tributari**

*(articolo da utilizzare in caso di riscossione diretta dell'ente o affidata a terzi o dilazione prima della trasmissione del carico ad Agenzia delle Entrate)*

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e a condizione che il credito utilizzato sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza di pagamento, una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente, il tributo dovuto al lordo della compensazione, l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
  - a. somme risultanti da avvisi di accertamento
  - b. tributi non gestiti direttamente dal Comune
  - c. tributi riscossi mediante ruolo
  - d. addizionale comunale I.R.P.E.F.

## **Art.28– Dilazione dei debiti non assolti**

*(articolo da utilizzare in caso di riscossione diretta dell'ente o affidata a terzi o dilazione prima della trasmissione del carico ad Agenzia delle Entrate)*

1. **Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile avente i poteri definiti in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, che dovrà essere comprovato anche mediante produzione di conti correnti bancari, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:**
  - a) **si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;**
  - b) **l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00 (cento).**
  - c) **Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:**
    - **da 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;**
    - **da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;**
    - **da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;**

- **oltre 6.000,01: trentasei rate mensili;**

- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e al massimo fino ad un totale pari al doppio delle rate mensili inizialmente previste, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.**
- e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito anche in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.  
A tal fine è richiesta la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a **euro 6.000 (seimila)**.  
In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- g) È ammessa la possibilità di sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia, bancaria o assicurativa, sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. **In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non potrà essere accolta.**

**2.** Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile **maggiorata di 2 (due) punti percentuali.**

## **Art. 29 – Definizione e versamenti**

- 1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.**
- 2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.**
- 3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".**
- 4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.**
- 5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.**

6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

### **Art. 30 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

### **Art. 31 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata a.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

### **Art. 32 - Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale anche nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

Delle rinunce intervenute si dà formalmente atto tramite comunicazione periodica alla giunta comunale.

### **Art. 33 - Interessi**

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, i tassi degli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso **di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali (non oltre 3 punti percentuali)**. Il computo avverrà secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

## **Art. 34 – Compensi incentivanti**

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.**
- 2. L'applicazione del presente articolo viene rimandata a quanto meglio previsto dall'apposito regolamento approvato dall'Ente.**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 - Norme di rinvio**

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.**

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.**